



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE TOSCANA

VIA GABRIELE D'ANNUNZIO, 138 – C.P. 4286 50135 FIRENZE
TELEFONO: 055 6521400 – FAX: 055 6540782/055 617028

Indirizzo Internet: www.figc-crt.org
e-mail: crtind@figc-crt.org

STAGIONE SPORTIVA 2011 – 2012

Comunicato Ufficiale N. 6 del 28/07/2011

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

1.1. ALLEGATI

Alleghiamo al presente C.U.:

- Comunicato Ufficiale n. 41/A del 21 luglio 2011 della F.I.G.C. riguardante aggiornamento parametro Premio di preparazione.

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

2.1. ALLEGATI

Alleghiamo al presente C.U.:

- Circolare n. 10 del 25 luglio 2011 della L.N.D. riguardante Circolare n. 5 – 2011 dell'Ufficio Studi Tributarî della F.I.G.C. del 21/7/2011.
- Circolare n. 11 del 28 luglio 2011 della L.N.D. riguardante Circolare n. 6 – 2011 dell'Ufficio Studi Tributarî della F.I.G.C. del 27/7/2011.

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

3.1. Consiglio Direttivo

Nessuna comunicazione

3.2. Segreteria

3.2.1 COMPLETAMENTO ORGANICI CAMPIONATI REGIONALI DILETTANTI STAGIONE SPORTIVA 2011/2012

- Preso atto della mancata iscrizione al Campionato di competenza delle sotto indicate Società :
 - A.S.D. P. AEGILIUM
 - A.S.D. NUOVO ORIONE 2003
 - A.S.D. COLLE GIOVANI
 - G.S. REAL NUOVA COREA 1998
- visto l'art. 25 comma 2 della L.N.D.;
- In applicazione delle graduatorie di merito riportate sui CC.UU. nn. 80 del 17.6.2011 e 81 del 23.6.2011, si è provveduto al completamento degli organici dei campionati di cui sotto:

CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA

- posti disponibili n. 4 assegnati a:
 - A.S.D. SAN VINCENZO
 - A.C. ATLETICO SANTACROCE A.S.D.
 - A.C.D. SALUTIO
 - A.S.D. FOSDINOVO

Le Società di cui sopra dovranno regolarizzare le iscrizioni ai suddetti campionati entro le ore 12,00 di LUNEDÌ 1 AGOSTO 2011.

La mancata iscrizione costituirà espressa volontà di non voler partecipare ai relativi campionati.

3.2.2. COMUNICAZIONI DELL'UFFICIO TESSERAMENTI

Alleghiamo al presente C.U. elenco svincolati da società–art. 107 N.O.I.F.

3.2.3. TORNEI ORGANIZZATI DALLE SOCIETÀ

In appresso si riporta l'elenco dei tornei approvati:

N°	Società	Nome del torneo	Categorie	Data inizio	Data termine	
7	L'ARTE DELLO SPORT	1°TORNEO L'ARTE DELLO SPORT F.C.	Juniore	1/09/2011	3/09/2011	Dilettanti

CAMPIONATO CALCIO FEMMINILE

Nessuna comunicazione

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE

Nessuna comunicazione

4. NORME GENERALI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' GIOVANILE

COMPLETAMENTO ORGANICO CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALI STAGIONE SPORTIVA 2011/2012

- Preso atto della rinuncia della Società A.S.D. TRE ESSE 2005.;
- visto l'art. 25 comma 2 della L.N.D.;
- in applicazione delle graduatorie di merito riportate sul C.U. n. 1 del 5.7.2011, si è provveduto al completamento degli organici dei campionati di cui sotto:

CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI

- posti disponibili n. 1 assegnato a:

A.C. CAPOSTRADA BELVEDERE ASD

La Società di cui sopra dovrà regolarizzare l'iscrizione al suddetto campionato entro le ore 12 di lunedì 1 agosto 2011.

La mancata iscrizione costituirà espressa volontà di non voler partecipare al relativo campionato.

5. GIUSTIZIA SPORTIVA

5.1. Delibere della Commissione Disciplinare

La Commissione Disciplinare Territoriale

1° Collegio composto dai Signori:

Dott. Carmine COMPAGNINI Presidente,
Avv. Raffaello NICCOLAI Componente,
Avv. Pietro VILLARI Componente,
rappresentante A.I.A. dr. Duccio Baglioni,

con assistenza alla segreteria del signor Tosi Fabrizio, si è riunito il giorno 22 Luglio 2011 assumendo le seguenti decisioni:

42 / P – stagione Sportiva 2010/2011. Deferimento della Procura Federale nei confronti di :

- **Torre Giovanni,**
- **Giusti Silvio,**

Dirigenti, all'epoca dei fatti, della Società A.S. Lucchese Libertas s.r.l., con la qualifica di Consiglieri di Amministrazione.

Ad entrambi viene contestata la violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione all'art. 21, commi 2 e 3, delle N.O.I.F.

In sede di esame degli atti relativi al deferimento n. 2090/122 pf 09-10/SP/AM emesso, in data 14 ottobre 2010, dalla Procura Federale a carico dei Dirigenti della A.S. Lucchese Libertas s.r.l., Massimo Kutufà, Ahmad Fouzi Hadj, Giovanni Torre e Silvio Giusti, questo Collegio rilevava la non corretta istituzione del contraddittorio nei confronti dei Dirigenti Torre e Giusti per cui ne stralciava la posizione rinviando gli atti ad essi relativi alla Procura Federale per i conseguenti adempimenti.

Perfezionato il contraddittorio l'Ufficio ha proposto il deferimento di cui in premessa che viene oggi posto in discussione.

Non è presente alcuno dei soggetti deferiti nonostante la ritualità e tempestività delle notifiche eseguite.

Rappresenta la Procura Federale l'Avvocato Mario Taddeucci Sassolini, il quale ribadisce la responsabilità dei due Dirigenti deferiti perché, come ampiamente dimostrato dalla documentazione

acquisita nella fase istruttoria, essi hanno fatto parte del Consiglio di Amministrazione della Società nel biennio precedente la sentenza di fallimento. La loro responsabilità è rilevante, in considerazione del fatto che l'Assemblea dei Soci aveva ricapitalizzato la Società in occasione dell'Assemblea dei Soci tenuta in data 20 settembre 2007, nella quale i due dirigenti erano stati nominati consiglieri di amministrazione.

Chiede quindi che la C.D. irroghi le seguenti sanzioni:

- a Torre Giovanni, anni 2 (due) di inibizione;
- a Giusti Silvio, anni 2 (due) di inibizione.

Questa la decisione della Commissione.

La responsabilità dei Dirigenti deferiti in questa sede, è ampiamente provata dalla documentazione e dagli esiti del precedente dibattimento, concluso da questa Commissione con provvedimenti disciplinari passati in giudicato assunti nei confronti del Presidente del C.di A., Hadj, in carica dal 3 gennaio 2006 al 21 luglio 2008, nonché di Massimo Kutufà, A.U., per il periodo dal 21 luglio al 30 ottobre 2008.

Sia il Torre che il Giannini, infatti, hanno rivestito, dal 20 settembre 2007 al luglio 2008, la qualifica di Consiglieri di Amministrazione della Società Lucchese Libertas per nomina ricevuta nel corso dell'Assemblea Straordinaria dei Soci in data 20 settembre 2007. Inoltre il Giusti è stato delegato a rappresentare, in luogo del Presidente inibito, la Società nei confronti della Lega Professionisti di Serie C.

Poiché la Società è stata dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Lucca in data 18 novembre 2008, e ad essa ha fatto seguito il provvedimento con il quale il Presidente Federale ha revocato l'affiliazione alla Società ex art. 16 delle N.O.I.F., ai due Dirigenti in esame è applicabile quanto stabilito dall'art. 21 delle N.O.I.F., ai commi 2 e 3.

Ritiene il Collegio dover rilevare che il Consigliere Torre era stato colpito, unitamente al Presidente Hadj, da provvedimenti di inibizione, per omesso versamento di ritenute e di contributi, da parte della C.D.N. la quale, nell'occasione, aveva già evidenziato la responsabilità degli amministratori in ordine alle difficoltà finanziarie della Società fin dalla primavera 2007.

Il deferimento è quindi da accogliere così come lo è la misura delle sanzioni richieste dalla Procura Federale.

P.Q.M.

la C.D. infligge a :

- Torre Giovanni, anni 2 (due) di inibizione;
- Giusti Silvio, anni 2 (due) di inibizione.

46 / P – stagione Sportiva 2010/2011. Deferimento della Procura Federale nei confronti di : Limosani Giuseppe, all'epoca a.e. della sezione A.I.A. di Siena, per la violazione degli artt. 1, comma 1, e 5, comma 1 del C.G.S. per aver leso l'onorabilità ed il decoro di altro arbitro attraverso un portale di Facebook.

Con nota redatta in data 15 dicembre 2010, la tesserata Silvia Boneva, A.A. presso la Sezione A.I.A. di Siena, informava la Procura Federale di aver ricevuto dal collega Giuseppe Limosani, A.E. presso la medesima Sezione, una e-mail contenente frasi offensive del proprio decoro e della propria onorabilità.

Alla denuncia veniva allegata la copia del messaggio ricevuto.

La Procura Federale, dopo aver acquisito le dichiarazioni dei due soggetti interessati, ha disposto il deferimento evidenziato in epigrafe.

Convocate le parti per la data odierna sono presenti :

- la Procura Federale, rappresentata dal Sostituto Avvocato Mario Taddeucci Sassolini, Delegato Regionale;
- l'A.E. signor Giuseppe Limosani, assistito dall'Avvocato Dionigi Neri del Foro di Lucera.

Il Presidente del Collegio precisa che il legale ha depositato tempestiva memoria a difesa con la quale viene contestata la parte di deferimento relativa alla violazione dell'art. 5, comma 1, del C.G.S., facendo rilevare che il messaggio inviato dal Limosani non aveva il carattere pubblico richiesto dalla norma ai fini della sua applicazione, per cui al deferito può essere unicamente addebitata la violazione dell'art. 1, c. 1.

Precisa infine che ad essa sono da applicarsi le sanzioni previste dall'art. 18, comma 1, lettere *a*, *b*, *c* e *g*.

L'Avvocato Taddeucci Sassolini, intervenendo per conto della Procura Federale, riafferma la responsabilità del Limosani non foss'altro che per la conferma datane dallo stesso in sede istruttoria. Con riferimento alla memoria, tempestivamente ricevuta, afferma che in effetti non può essere contestata al Limosani la violazione dell'art. 5, risultando che il messaggio non ha avuto il carattere della pubblicità che la norma richiede.

Conclude chiedendo la irrogazione al deferito della sanzione della squalifica per mesi due.

Il Limosani, ribadendo il contenuto della memoria di cui conferma richieste e conclusioni, specifica che la lettera è stato lo sfogo conseguente al sentirsi tradito dalla collega con la quale intratteneva, fino a quel momento, ottimi rapporti.

Chiuso il dibattimento questa la decisione della C.D.T.T.

Il deferimento è fondato e, quindi, da accogliere come risulta in maniera più che evidente sia dalla dichiarazione "confessoria" resa dal Limosani al Collaboratore della Procura, sia dalla stampa dell'e-mail pervenuta all'Arbitro Boneva e da questa allegata all'esposto inviato alla Procura.

A proposito di tale ultimo documento il Collegio prende atto della rinuncia da parte della Procura Federale alla contestazione della violazione dell'art. 5 del C.G.S..

La violazione dell'art. 1 risulta in maniera chiara ed evidente dalla conferma data, anche in questa sede, dal Limosani, per cui la C.D.T.T deve pronunciarsi esclusivamente sulle sanzioni da comminare.

A tal proposito ritiene congrua la sanzione richiesta dalla Procura Federale.

P.Q.M .

la C.D.T.T. infligge all'A.E. Giuseppe Limosani la squalifica per mesi due.

47 / P – stagione Sportiva 2010/2011. Deferimento della Procura Federale nei confronti di :

- **Antonello Foderi, responsabile delle designazioni degli arbitri della sezione A.I.A. di Grosseto, al quale viene contestata la violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S. per avere, in concorso con l'allora A.E. Diego Di Benedetto, alterato il referto della gara Maglianese - Orbetello disputata in data 15.10.2008.**

Con atto n. 7004/365 in data 28 marzo 2011, la Procura Federale deferiva a questa Commissione il tesserato Antonello Foderi contestandogli, oltre all'aver chiesto, ricevuto e trattenuto il rimborso spese relativo alla gara Ribolla / Pitigliano, disputata in data 16 aprile 2005, l'aver alterato il contenuto del rapporto della gara Aurora Pitigliano – Casotto Pescatori Marina, disputata in data 22 novembre 2008.

Con il medesimo provvedimento veniva deferito altresì l'ex arbitro Diego Di Benedetto che, autodenunciandosi, rivelava di essere stato chiamato, il martedì successivo alla gara, dal Foderi, allora Osservatore Tecnico, il quale lo invitava a ricompilare il referto della gara Maglianese – Orbetello, disputata in data 15 ottobre 2005.

La modifica peraltro prontamente attuata dall'arbitro della gara, il Di Benedetto appunto, riguardava la descrizione del comportamento tenuto da un calciatore della Società Maglianese nei suoi confronti, episodio che veniva ridimensionato da atto violento a semplici offese e provocazioni.

Questa Commissione, nel deliberare, sanzionava il comportamento del Di Benedetto con la squalifica per un anno, infliggendo contestualmente al Foderi l'inibizione per cinque anni sia con riferimento all'episodio della gara del 22 novembre 2008, sia all'indebita acquisizione di somma a titolo di rimborso spese.

Rilevava inoltre la C.D. che non risultava essere stata contestato al Foderi, per quanto l'episodio fosse stato dalla Procura Federale compiutamente specificato nell'atto di deferimento, l'aver indotto il Di Benedetto, con lui concorrendo, ad alterare il rapporto della gara Maglianese – Orbetello.

Il Collegio trasmetteva quindi gli atti, per il riesame dei capi di incolpazione a carico del Foderi, alla Procura Federale che ha disposto il deferimento in esame.

Previa convocazione è presente il tesserato deferito Antonello Foderi, assistito dall'Avvocato Paolo Fralassi, del Foro di Grosseto, giusto mandato conferito sulla memoria trasmessa via fax in data 14 luglio c.a., depositata in questa sede, con allegato "parere grafotecnico preventivo".

La Procura Federale è rappresentata dall'Avvocato Mario Taddeucci Sassolini, Delegato Regionale.

Preliminarmente il Presidente del Collegio comunica che in data 4 luglio è pervenuta lettera di ritrattazione del Di Benedetto e altra lettera (indirizzata a Franco Ferretti, sottoscritta da Alfio Bambagioni e spedita per conoscenza con lettera di accompagnamento a questa Commissione) con considerazioni sull'episodio qui in contestazione.

Aperto il dibattimento il rappresentante della Procura Federale chiede la conferma del deferimento richiamando le dichiarazioni rese dal Di Benedetto nella precedente occasione (def.. n. 7704/365) per le quali lo stesso è stato sanzionato con la squalifica per un anno.

Ritiene del tutto fondata la prima "denuncia" dell'arbitro Di Benedetto perché resa spontaneamente ed in modo assolutamente circostanziato.

Preso atto solo in questa sede della memoria a difesa, in quanto non pervenuta alla Procura, afferma non essere credibile la ritrattazione del Di Benedetto in quanto:

- ~ o egli ha affermato il falso nella prima dichiarazione, che costituisce denuncia di fatto illecito, ipotesi non accettabile dato che manca ogni motivo perché ciò accadesse (dichiarazione di assunzione di responsabilità per la quale è stato sanzionato con giudizio definitivo).
- ~ o è mendace la seconda dichiarazione, rilasciata una volta divenuta definitiva la sanzione di un anno che gli è stata inflitta e ciò al solo scopo di salvare il Foderi.

La non credibilità della ritrattazione si collega necessariamente con la inattendibilità della lettera sottoscritta dal Bambagioni, con la conseguente necessità di rinviare gli atti alla Procura per l'appuramento di ulteriori responsabilità.

La gravità del fatto, orientato a sopprimere o alterare quello che è il cardine della Giustizia Sportiva, induce il rappresentante della Procura a chiedere che venga inflitta al Foderi la sanzione di cinque anni con preclusione dell'appartenenza all'ambito della F.I.G.C..

Interviene quindi il difensore del Foderi.

L'Avvocato Fralassi eccepisce che la Procura non ha preso in considerazione le dichiarazioni del Bambagioni, ancor oggi tesserato presso la sezione A.I.A. di Grosseto, attendibili in quanto egli è terzo nel procedimento e presente allo svolgersi dei fatti contestati.

Lamenta il fatto che la Procura non dia rilievo alla ritrattazione del Di Benedetto.

Si richiama al contenuto del parere "grafotecnico" per affermare che il Foderi non ha alterato di suo pugno il rapporto di gara e comunque si riporta alla memoria depositata chiedendo in via principale il proscioglimento del proprio assistito o, in subordine, la restituzione degli atti alla Procura Federale affinché disponga un supplemento di indagine ed in particolare una perizia calligrafica sull'originale rapporto di gara.

Passando a deliberare la C.D.T.T. osserva quanto segue.

Dall'analisi dei documenti depositati emergono elementi che necessitano di approfondimenti:

- in fase istruttoria del precedente dibattimento il Di Benedetto ha spontaneamente indicato in modo puntuale e consequenziale lo svolgersi dei fatti per concludere " *Fu così che ricopiai, avendo di fronte l'originale che avevo spedito, il referto astenendomi di farlo solo per la parte relativa alla motivazione della espulsione del n. 10 della Maglianese che fu scritto di pugno dal Foderi stesso, come si evince chiaramente dalla diversità della grafia della copia del referto che produco.....(omissis)..in particolare compilata dal Foderi è quella della "Sezione Calciatori espulsi e motivazioni" che inizia con "Al 30' del 2DO TEMPO"..e che termina con" ingiurioso e provocatorio"*"
- la ritrattazione non avviene nel corso del giudizio disciplinare ma dopo che la pronuncia della C.D.T.T. è divenuta definitiva nei suoi confronti (fatto questo di per se sintomatico) e contiene una versione dei fatti assolutamente diversa sia nella identificazione delle persone presenti in Sezione, questa volta è il segretario Alfio Bambagioni a consigliare come riformulare il referto, sia nella redazione del nuovo rapporto di gara "Dopo questo compilai da me il referto, scusandomi per il disservizio,....."
- la lettera del Bambagioni è indirizzata ad una terza persona estranea ai fatti qui contestati ed in questa viene, stranamente, sentita la necessità di raccontare la propria versione di un fatto che non vedeva coinvolto il destinatario della missiva, peraltro in tale racconto non si esclude la presenza di altre persone, non indicate, oltre allo stesso Bambagioni e al Di Benedetto.

Tali considerazioni portano questo Collegio a ritenere che il comportamento processuale del Di Benedetto sia volto ad annullare la responsabilità del Foderi, atteso che il Di Benedetto non ha impugnato il provvedimento che lo riguarda e attualmente non è tesserato A.I.A., al contrario del Foderi.

Il Bambagioni, per espressa dichiarazione resa in udienza, è a tutt'oggi tesserato A.I.A. presso la sezione di Grosseto; l'invio per conoscenza di una lettera personale a questo Organo, pur non rivestendo il carattere di prova testimoniale, è atta a legittimare la Procura ad accertare eventuali responsabilità dello stesso Bambagioni o di terzi, se presenti al fatto.

P.Q.M.

La C.D.T.T. sospende il dibattimento e rinvia gli atti alla Procura Federale per quanto in parte motiva, disponendo altresì che la Procura acquisisca l'originale del rapporto di gara in contestazione e disponga, se del caso, apposita indagine grafologica.

Il° Collegio composto dai Signori:

Dott. Carmine COMPAGNINI	Presidente
Avv. Raffaello NICCOLAI	Componente
Avv. Gabriele LENZI	Componente

rappresentante A.I.A. dr. Duccio Baglioni,

con assistenza alla segreteria del signor Tosi Fabrizio, si e' riunito il giorno 22 Luglio 2011 assumendo le seguenti decisioni:

43 / P – stagione Sportiva 2010/2011. Deferimento della Procura Federale nei confronti dei seguenti tesserati ed Enti :

- **Giuseppe Troiano, calciatore tesserato per l'A.S.D. Valdibure;**
 - **Vannacci Luciano, Presidente dell'A.S.D. Candeglia Porta al Borgo,**
- ai quali viene contestata la violazione dell'art. 1, c. 1, del C.G.S. con riferimento sia all'art. 40, c. 4, delle N.O.I.F. che all'art. 10, c. 2, del C.G.S.;**
- **A.S.D. Candeglia Porta al Borgo, per la responsabilità derivante dal comportamento del Presidente, in applicazione del disposto dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.**

La Commissione Tesseramenti della F.I.G.C. ha emesso, su richiesta del C.R.T., il giudizio sulla posizione di tesseramento del calciatore Troiano Giuseppe, il quale ha presentato, a distanza di un giorno l'una dall'altra, due richieste di tesseramento per due diverse Società.

Precisamente detto Ufficio ha dichiarato valida la richiesta di tesseramento effettuata dal suddetto calciatore, in data **20.01.2011**, nei confronti della Società A.S.D. Valdibure, mentre ha decretato la nullità di analoga richiesta inoltrata, in data **21.01.2011** dallo stesso calciatore congiuntamente al Presidente della Società A.S.D. Candeglia Porta al Borgo, per la quale intendeva tesserarsi.

Divenuta detta delibera definitiva per mancata impugnazione nei termini, gli atti sono stati trasmessi dalla medesima Commissione alla Procura Federale per i provvedimenti di competenza.

L'Ufficio inquirente, esperite le necessarie indagini, ha disposto il deferimento indicato e motivato in epigrafe.

Convocate per la data odierna, previa rituale notifica, le parti interessate, sono presenti:

- in rappresentanza della Procura Federale, l'Avvocato Mario Taddeucci Sassolini, Delegato Regionale;
- il calciatore Troiano Giuseppe, in proprio;
- il Presidente della A.S.D. Candeglia Porta al Borgo in proprio e quale rappresentante legale della Società.

In apertura di dibattimento il Presidente della C.D.T.T. ricostruisce i fatti, quali risultano dagli atti, secondo la loro cronologia, precisando che in data **20.01.2011** la A.S.D. Valdibure inoltrava al competente Ufficio Tesseramenti della Delegazione Provinciale di Pistoia richiesta di tesseramento, ritualmente sottoscritta dal calciatore e dal Presidente della Società.

Il giorno successivo, **21.01.2010**, la A.S.D. Candeglia al Borgo richiedeva, con atto a firma del Presidente e del Troiano stesso, il tesseramento del calciatore.

Sotto tale ultima data (21 gennaio), il calciatore ha trasmesso al C.R.T. una nota con la quale affermava che la Società Valdibure aveva *“presentato”* la richiesta di tesseramento che lo riguardava *“apponendo nello spazio riservato alla firma del calciatore un falso”*.

La nota, la cui sottoscrizione è stata autenticata dal Comune di Pistoia, si conclude con la richiesta di annullamento della richiesta di tesseramento per la Soc. Valbure e la convalida di quella sottoscritta con la Società Candeglia Porta al Borgo.

La Società Valbure, tramite il legale di fiducia, chiedeva al C.R.T. la verifica dei fatti con l'adozione dei conseguenti provvedimenti.

Il C.R.T. trasmetteva il fascicolo alla Commissione Tesseramenti della F.I.G.C. la quale, come indicato in premessa, convalidava la richiesta di tesseramento inoltrata dall' A.S.D. Valbure dichiarando, di conseguenza, priva di effetti la richiesta presentata dall' A.S.D. Cardegli.

Il medesimo Ufficio, divenuta detta delibera definitiva per mancata impugnazione, trasmetteva gli atti alla Procura Federale la quale, a seguito di rituale istruttoria, ha disposto il deferimento in esame.

La Procura Federale, tramite l'Avvocato Taddeucci Sassolini, chiede la conferma del deferimento considerato che esso trova la propria ragion d'essere non solo nella documentazione acquisita al fascicolo ma anche, ed ancor più, nella dichiarazione confessoria resa dal Troiano in sede istruttoria. Per quanto riguarda la Società, osserva ancora che essa ha ommesso qualsiasi controllo sullo status del calciatore, inoltrando puramente e semplicemente, dopo averla fatta sottoscrivere dal Presidente, la richiesta di tesseramento.

Ritiene che la posizione dei due soggetti deferiti sia diversa dovendosi ascrivere al calciatore Troiano un comportamento doloso in quanto indirizzato deliberatamente a fuorviare le decisioni dell'Ufficio Tesseramenti; il comportamento della Società A.S.D. Cardegli ha invece rilevanza colposa derivante dal mancato controllo della reale posizione di tesseramento del calciatore.

Queste le richieste consequenziali formulate dal rappresentante della Procura Federale:

- la squalifica per dieci mesi da infliggersi al calciatore Troiano Giuseppe;
- la inibizione per mesi tre per il Presidente della società A.S.D. Candeglia Porta al Borgo, Luciano Vannacci;
- l'ammenda di € 300,00 alla predetta Società .

Interventi dei deferiti.

- Il Presidente Vannacci ritiene di non avere alcuna responsabilità considerato che egli si è limitato a sottoscrivere, quale Presidente della società, la richiesta di tesseramento, già firmata dal calciatore, che gli era stata sottoposta. Nessuna responsabilità può, quindi, essergli addebitata anche in virtù del fatto che il Troiano è persona ben conosciuta nell'ambito sociale.

- Il calciatore afferma di aver sottoscritto "in bianco" la richiesta di tesseramento con l'intesa che essa sarebbe stata depositata il venerdì successivo. Sostiene quindi che i dati mancanti sono stati apposti in sua assenza e che il deposito è avvenuto il giovedì. Rilevando che tutto è accaduto nell'arco di un giorno, si riporta a quanto dichiarato in fase istruttoria.

In sede di decisione la C.D. osserva quanto segue.

L'addebito contestato al calciatore, dallo stesso peraltro ammesso, è del tutto fondato per cui il deferimento è da accogliere.

Nel merito la C.D.T.T. deve rilevare la assoluta gravità degli atti compiuti, non solo con riferimento alla violazione della norma in sé, cui non può non conseguire meritoria sanzione, ma anche alla gravità delle accuse rivolte dal calciatore alla Società Valdibure ASD allorché afferma di essere venuto a conoscenza che detta Società ha presentato la lista di tesseramento "apponendo nello spazio riservato alla firma un falso.". Dichiarazione, peraltro, in contrasto con quanto qui affermato e riportato a verbale.

La dinamica dei fatti dimostra, peraltro, come il calciatore, resosi conto della violazione commessa, abbia tentato con la dichiarazione inviata al C.R.T., con firma autenticata, di discolparsi addebitando a terzi la illiceità dei suoi comportamenti.

Ciò, a parere della Commissione, fa apparire semplicemente strumentale il pentimento dichiarato al Collaboratore della Procura Federale, e comunque tardivo.

Il comportamento del Presidente, infine, è anch'esso grave non avendo egli fatto assumere dalla Società alcun provvedimento atto a controllare, com'è suo dovere, che il calciatore possedesse i requisiti per essere tesserato.

Controllo facilmente eseguibile presso la Delegazione provinciale di Pistoia, di dimensioni tali da consentire un riscontro immediato.

Dalla violazione commessa dal Presidente discende la responsabilità diretta della Società ex art. 4, comma 1, del C.G.S..

P.Q.M.

la C.D.T.T. delibera di infliggere:

- al calciatore Troiano Giuseppe la squalifica per mesi dieci;
- al Presidente dell'A.S.D. Candeglia Porta al Borgo, Vannacci Luciano, l'inibizione per mesi tre;
- alla Società A.S.D. Candeglia Porta al Borgo l'ammenda di € 300,00 (trecento).

44 / P – stagione Sportiva 2010/2011. Deferimento della Procura Federale nei confronti delle calciatrici :

- **Lyuba Rubbioli e Giulia Mastalli, entrambe tesserate per l'A.S.D. Calcio Femminile Livorno, alle quali viene contestata la violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S. per aver partecipato ad un incontro di calcio amichevole prive del necessario n.o. ;**
- **A.S.D. R.B. Montecatini Calcio Femminile a titolo di responsabilità oggettiva ex. art. 4, comma 2, del C.G.S. per le violazioni commesse dal tesserato Fabio Paci avendo egli indotto e comunque consentito a dette calciatrici di partecipare alla gara sopraindicata.**

La C.D.T.T., preso atto della richiesta di rinvio depositata dall'avvocato difensore della calciatrice Lyuba Rubbioli, determinata dalla comprovata impossibilità della calciatrice a partecipare al dibattimento, dispone il rinvio della trattazione al giorno 5 agosto p.v. alle ore 17,00, con le medesime modalità.

Già edotte le parti interessate, il provvedimento verrà, comunque, pubblicato sul prossimo C.U..

45 / P – stagione Sportiva 2010/2011. Deferimento della Procura Federale nei confronti di :

- **Madonna Vittorio, calciatore oggi tesserato per la Società A.S.D.F.C. Meridiana, per la violazione dell'art. 1 del C.G.S. in relazione all'art. 40, c. 3 delle N.O.I.F.;**
- **Ciardiello Michele, Presidente A.S.D. Gracciano, al quale si contesta la violazione dell'art. 1, comma 1, e 10, comma 2, del C.G.S., in riferimento all'art. 40, comma 3, delle N.O.I.F.;**
- **A.S.D. Gracciano, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva in conseguenza del comportamento dei propri tesserati.**

La mancata sussistenza, nella duplice richiesta di tesseramento (13 e 28 agosto 2009) inoltrata dal Presidente dell'A.S.D. Gracciano, dei requisiti richiesti dall'art. 40, comma 3, delle N.O.I.F., ha determinato l'Ufficio tesseramenti della F.I.G.C. a trasmettere gli atti alla Procura Federale.

L'Ufficio inquirente, ascoltate le parti ed acquisita la documentazione necessaria, ha disposto il deferimento specificato in epigrafe sulla base dei seguenti fatti accertati.

In data 13 agosto 2009 il Presidente dell'A.S.D. Gracciano, Signor Michele Ciardiello, richiedeva il tesseramento del calciatore Madonna Vittorio, nato il 21 settembre 1995 e residente nel Comune di Napoli.

Veniva in quella sede documentato che il calciatore sarebbe stato alloggiato presso l'abitazione del D.S. della Società mentre il Presidente Ciardiello avrebbe assunto la funzione di "tutor".

La richiesta veniva reiterata in data 28 agosto con essa confermandosi che il calciatore sarebbe stato alloggiato presso il D.S., Silei, e recante l'impegno del Presidente a seguire e controllare il modus vivendi del calciatore in modo da assicurargli la miglior conduzione della vita quotidiana.

Il Settore Giovanile e Scolastico, esaminata la documentazione, ha ritenuto negare la autorizzazione per assenza dei requisiti che la norma richiede affinché il tesseramento giunga a compimento. Da ciò è derivato l'invio degli atti alla Procura.

Alla odierna riunione in conseguenza della notifica degli atti di convocazione sono presenti:

- Madonna Vittorio, calciatore minore di età oggi tesserato per la Società A.S.D. F.C. Meridiana, assente, è rappresentato dagli avvocati Eduardo Chiacchio e Gianpaolo Calò, giusto il mandato in atti;
- Ciardiello Michele, assente, è rappresentato dall'avvocato Fabio Giotti del Foro di Siena, come da mandato depositato in questa sede;
- la società A.S.D. Gracciano è anch'essa rappresentata dall'avvocato Fabio Giotti del Foro di Siena, giusto mandato del suo Presidente;

- La Procura Federale è rappresentata dall'Avvocato Mario Taddeucci Sassolini, Delegato Regionale.

Preliminarmente si dà atto che il calciatore Vittorio Madonna ha raggiunto con la Procura Federale l'accordo previsto dall'art. 23 del C.G.S. che, oggetto di separato verbale, è stato ratificato dal Collegio.

Il dibattimento prosegue nei confronti della Società A.S.D. Gracciano e del dirigente Michele Ciardiello.

L'Avvocato Taddeucci Sassolini espone le ragioni della Procura Federale e chiede la conferma dell'atto di deferimento considerando che quanto contestato al Presidente Ciardiello trova ampio riscontro, oltre che negli atti, nelle dichiarazioni rilasciate dal deferito al Collaboratore della Procura.

Il Presidente Ciardiello ha, infatti, dichiarato che il giovane calciatore, dopo il rifiuto alla concessione in deroga del tesseramento, perché alloggiato presso il D.S. della Società, ebbe alloggio "solo virtuale" presso l'Istituto del Sacro Cuore di Siena, come confermato dallo stesso Madonna.

Successivamente il calciatore è stato da lui ospitato, presso la propria abitazione, fino alla data dell'audizione disposta in fase istruttoria.

In ordine al contratto con l'Istituto Sacro Cuore il rappresentante della Procura evidenzia che esso rappresenta unicamente il tentativo di eludere il disposto normativo da parte della Società.

La responsabilità del Presidente coinvolge quella della Società.

Conclude il proprio intervento chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- al tesserato Michele Ciardiello, quale Presidente dell'A.S.D. Gracciano, l'inibizione per anni 2 (due);
- all'A.S.D. Gracciano l'ammenda di € 4.000,00 e 4 (quattro) punti di penalizzazione da scontarsi nel campionato che la prima squadra disputerà nella stagione 2011/2012.

Per conto del presidente Ciardiello e della Società ASD Gracciano interviene l'Avvocato Giotti il quale, richiamando la deposizione del Ciardiello che ha ammesso i fatti contestati, sostiene che la sanzione debba essere limitata esclusivamente all'aver esibito il contratto di ospitalità con l'Istituto Sacro Cuore che, per ammissione dello stesso, non ha avuto esecuzione. Chiede che venga deciso secondo giustizia.

Anche per quanto riguarda la società, precisando che il Ciardiello non fa più parte dell'organico sociale, e in riferimento alla sanzione dell'ammenda richiesta dalla Procura, si rimette a giustizia.

In ordine alla richiesta dell'ulteriore sanzione della penalizzazione di quattro punti in classifica da scontarsi nel campionato disputato dalla prima squadra, richiama precedenti decisioni con le quali la penalizzazione in classifica è stata determinata esclusivamente con riferimento al campionato di competenza. Precisa a tal proposito che la sanzione deve essere inflitta nel campionato nel quale, in conseguenza del comportamento illecito, si è tentato di avere un vantaggio. A tal fine ricorda che il calciatore Madonna per la sua età, quattordici anni, avrebbe potuto partecipare al campionato giovanissimi o a quello allievi, senza, quindi, alcun riferimento alla prima squadra.

Per di più il calciatore non ha mai giocato in alcuna squadra della Società per cui non dovrebbe darsi luogo ad alcuna penalizzazione.

Richiama, inoltre, sentenze della C.A.F. che indicano che la sanzione della penalizzazione deve essere commisurata al danno causato.

L'Avvocato Taddeucci Sassolini, replicando, riconosce l'assenza di ogni recidività ma ritiene di dover mantenere la richiesta delle sanzioni così come formulata.

Per quanto riguarda la penalizzazione dei punti in classifica, il rappresentante della Procura si richiama sia alla gravità del fatto commesso, sia al principio di afflittività della sanzione e ritiene che tali principi si possano conciliare solo applicando la sanzione alla prima squadra.

Afferma che particolarmente grave appare nella vicenda la produzione del contratto, apparentemente stipulato dal calciatore con l'Istituto del Sacro Cuore, che non ha mai avuto esecuzione come risulta evidente dalle dichiarazioni del Madonna e, ancor più, da quelle rese dallo stesso Ciardiello.

Il fatto, al di là di poter rappresentare illecito in un diverso campo processuale, costituisce tentativo di eludere, da parte della Società, il disposto normativo sportivo.

L'avvocato Giotti controreplica ricordando che la giurisprudenza è costante nel determinare la sanzione della penalizzazione di punti in classifica solo nel campionato di competenza; ritiene in ogni caso eccessiva la richiesta formulata dalla Procura ricordando che tale penalizzazione

creerebbe un notevole divario con le altre squadre del campionato di Eccellenza agli effetti della Coppa disciplina.

Chiuso il dibattimento la Commissione delibera.

Preso atto delle dichiarazioni rese dal dirigente Ciardiello in ordine all'effettivo svolgimento dei fatti e dell'assunzione delle relative responsabilità, come emerso anche in sede dibattimentale, il deferimento è fondato e, quindi, da accogliere.

In conseguenza di ciò la C.D.T.T. è chiamata unicamente a determinare l'entità delle sanzioni da irrogare.

Per quanto riguarda il dirigente Ciardiello Michele il Collegio ritiene congrua la richiesta della Procura trovando essa conferma nelle precedenti decisioni di questa Commissione.

Per la Società occorre esaminare le due diverse sanzioni richieste.

La penalizzazione di punti in classifica, nel caso di giovani calciatori, è stata da questa Commissione sempre applicata nel campionato in cui è avvenuta la violazione. Il Collegio non ritiene, in questo caso, discostarsi dalla propria costanza di giudicati.

Con riferimento alla sanzione pecuniaria il Collegio rileva, nel caso di specie, che la necessaria afflittività della sanzione possa trovare corretta applicazione in un suo diverso ammontare che quantifica nella misura di € 8.000,00 (ottomila).

P.Q.M .

la C.D.T.T. accoglie il deferimento determinando le seguenti sanzioni:

- al tesserato Michele Ciardiello, quale Presidente dell'A.S.D. Gracciano, l'inibizione per anni 2 (due);
- all'A.S.D. Gracciano l'ammenda di € 8.000,00 (ottomila) e 4 (quattro) punti di penalizzazione da scontarsi nella prossima stagione 2011/2012 nel campionato di competenza (Giovanissimi provinciale).

In applicazione dell'articolo 23 del C.G.S. infligge la seguente sanzione:

- al calciatore Vittorio Madonna la squalifica per due giornate di gara.

III Collegio composto dai Signori:

Dott. Carmine COMPAGNINI	Presidente
Avv. Gabriele LENZI	Componente
Avv. Pietro VILLARI	Componente

rappresentante A.I.A. dr. Duccio Baglioni,

con assistenza alla segreteria del signor Tosi Fabrizio, si e' riunito il giorno 22 Luglio 2011 assumendo le seguenti decisioni:

39 (2) / P – stagione Sportiva 2010/2011. Deferimento della Procura Federale nei confronti di :

- **Topi Graziano, Dirigente dell'U.S. Gavorrano s.r.l., al quale viene contestata la violazione degli artt. 1, comma 1, e 10, comma 6, del C.G.S. in relazione all'art. 23, c. 1, del Regolamento del S.G.S.;**
- **la Società U.S. Gavorrano s.r.l., a titolo di responsabilità oggettiva, quale prevista dall'art. 4, c. 2, del C.G.S., in conseguenza delle violazioni commesse dal proprio tesserato.**

I soggetti indicati in epigrafe erano stati convocati per il giorno 1 luglio c.a., unitamente ad altri tesserati ed Enti, in attuazione del deferimento n. n. 7718/485pf 10 11 AA/ac, disposto nei loro confronti dalla Procura Federale in data 18.04.2011.

In fase di controllo della regolarità delle convocazioni la C.D.T. rilevava non essersi costituito il necessario contraddittorio, per non essere stata ritirata la raccomandata contenente l'avviso di convocazione giacente presso il competente Ufficio postale compiendosi il termine di giacenza ordinario in data 5 luglio p.v..

In conseguenza di ciò ha disposto che la segreteria, al fine di garantire ai soggetti deferiti ogni possibilità di difesa, procedesse ad effettuare una nuova convocazione per la data del 22 luglio c.a., dandone ulteriore comunicazione ai soggetti interessati in uno dei modi previsti dai commi 7 e 8 dell'art. 38 del C.G.S..

Detto provvedimento è stato inserito nella delibera n. 39, pubblicata con il C.U. n. 2 del 7 luglio u.s., data peraltro nella quale l'Ufficio postale competente ha restituito le raccomandate rimaste inesitate.

Alla riunione odierna sono presenti:

- la Società U.S. Gavorrano s.r.l., rappresentata dal Direttore generale sig. Filippo Vetrini, giusta delega oggi depositata.

E' assente il dirigente Topi Graziano che ha fatto pervenire, in data odierna, un certificato medico a giustificazione della mancata presentazione.

Rappresenta la Procura Federale il Sostituto Procuratore, Avvocato Mario Taddeucci Sassolini, Delegato Regionale.

La Società Gavorrano ha definito il contesto in applicazione dell'articolo 23 del C.G.S. , come da apposito verbale.

Il dibattimento ha luogo, pertanto, unicamente nei confronti del dirigente Topi Graziano.

L'Avvocato Taddeucci Sassolini, presente per conto della Procura Federale, si richiama al precedente deferimento chiedendone la conferma, rilevando che le violazioni contestate sono le medesime esaminate in quella sede. Tuttavia in sede di determinazione della sanzione afferma doversi tener conto della diversa posizione della Società Zavorrano e del Dirigente relativamente al numero delle infrazioni commesse.

Chiede, quindi, l'applicazione della sanzione della inibizione per mesi quattro.

Questa la decisione della C.D.T.T..

Il deferimento è fondato e da accogliere.

Viene contestato al deferito l'utilizzo, in occasione della disputa di una gara del Campionato Fair Play Giovanissimi B Professionisti, di un calciatore di età inferiore a quella prevista dalle norme del Settore Giovanile e Scolastico.

In punto di fatto la Commissione osserva che la violazione contestata è provata dalla lista di gara dalla quale si evince la data di nascita del calciatore. La responsabilità del Dirigente deferito discende dalla sottoscrizione di detta liste.

E' necessario ricordare che l'accompagnatore ufficiale della squadra è delegato ad attestare e garantire la regolarità del tesseramento dei calciatori indicati sulle liste da consegnare all'arbitro ed alla società avversaria (art.61 N.O.I.F.).

Il fatto contestato risulta documentalmente provato per cui alla C.D. non rimane che determinare l'entità della sanzione.

P.Q.M .

la C.D. tenuto conto di quanto deliberato in termini di sanzioni nella precedente tornata delibera di irrogare la seguente sanzione:

- al Dirigente Topi Graziano, la inibizione per mesi quattro.

In applicazione dell'art.23 del C.G.S. infligge

- alla U.S. Gavorrano, la penalizzazione punti uno da scontarsi nel campionato di competenza nel corso della stagione 2011/2012, oltre la sanzione dell'ammenda che determina in € 500,00.

6. Errata Corrige

Nessuna comunicazione

7. Allegati

Alleghiamo al presente C.U.:

- Comunicato Ufficiale n. 41/A del 21 luglio 2011 della F.I.G.C. riguardante aggiornamento parametro Premio di preparazione.
- Circolare n. 10 del 25 luglio 2011 della L.N.D. riguardante Circolare n. 5 – 2011 dell'Ufficio Studi Tributarî della F.I.G.C. del 21/7/2011.
- Circolare n. 11 del 28 luglio 2011 della L.N.D. riguardante Circolare n. 6 – 2011 dell'Ufficio Studi Tributarî della F.I.G.C. del 27/7/2011.
- Elenco svincolati da societ –art. 107 N.O.I.F.

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 8/08/2011.

Publicato in Firenze ed affisso all'albo del C.R. Toscana il 28/07/2011.

Il Segretario
(Dr. Sauro Falciani)

Il Presidente
(Dr. Fabio Bresci)